

RIEPILOGO ESENZIONE TICKET

Sono attualmente esentati dal pagamento del ticket, per la farmaceutica e la specialistica ambulatoriale, i soggetti appartenenti alle categorie di seguito elencate:

per reddito (lordo e riferito all'anno fiscale precedente) e/o fasce di età

- i soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito lordo complessivo non superiore a 36.151,983 euro;
- i disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico;
- titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico;
- titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Il termine *disoccupato* è riferito esclusivamente a quei soggetti che hanno cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sono regolarmente iscritti negli elenchi dei Centri per l'Impiego in attesa di nuova occupazione.

per invalidità

- invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 1a alla 5a titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio;
- invalidi civili al 100%;
- invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
- ciechi e sordomuti;
- invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza o di accompagnamento (legge 289/90);
- grandi invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 1a alla 5a;
- grandi invalidi per lavoro;
- invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3.

a cui spetta un'esenzione totale

- invalidi di guerra appartenenti alla categoria dalla 6a alla 8a;
- invalidi di lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;
- invalidi per servizio appartenenti alla categoria dalla 6a alla 8a;
- infortunati sul lavoro, cittadini affetti da malattie professionali.

a cui spetta un'esenzione limitata alle prestazioni correlate alla patologia o status.

per patologia

- i cittadini affetti da particolari condizioni e malattie croniche o invalidanti individuate dai decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001.
- i cittadini affetti da malattie rare individuate dal decreto del Ministero della Sanità 279/2001;

- cittadini esenti per malattie croniche e rare che devono essere inseriti nelle liste d'attesa per il trapianto (limitatamente alle prestazioni necessarie all'iscrizione nelle liste d'attesa).

per diagnosi precoce dei tumori (di cui all'art. 85 della L. 388/2000)

- Mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni, e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda;
- Pap test ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni;
- Colonscopia ogni 5 anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati dal Ministero della Sanità;
- Accertamenti specifici per neoplasie, a favore di soggetti a rischio di età inferiore a 45 anni, individuati secondo criteri determinato dal Ministero della Sanità.

donne in gravidanza

L'esenzione riguarda le prestazioni finalizzate alla tutela della maternità, definite dal Decreto Ministeriale 10 settembre 1998.

cittadini vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari (legge 407/98)

cittadini sottoposti a restrizione della libertà (D.Lgs. 230/99)

giovani al di sotto dei 18 anni che si avviano all'attività sportiva agonistica (limitatamente all'accertamento dei requisiti di idoneità);

per particolari condizioni di interesse sociale (di cui all'art. 1, commi 4 e 5, del D.Lgs. 124/98)

- cittadini affetti da HVI o sospetti di esserlo;
- cittadini danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- donatori di sangue e di organi e tessuti (limitatamente alle prestazioni connesse alle attività di donazione, ivi comprese le prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo);
- giovani al di sotto dei 18 anni che si avviano all'attività sportiva agonistica.

Sono altresì escluse dal pagamento degli oneri a carico dell'assistito:

- le prestazioni rese nell'ambito di programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva realizzati in attuazione del piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formati della Regione;
- le prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte in caso di epidemie;
- le prestazioni finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge;
- le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta;
- i trattamenti erogati nel corso di ricovero ospedaliero in regime ordinario, ivi inclusi i ricoveri di riabilitazione e di lungodegenza postacuzie, e le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate dalla medesima struttura.